



I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II
Via S.Margherita, 5 - 60124 ANCONA -
Sito INTERNET <http://www.inrca.it>

ACCORDO SUI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ANNI 2020 E SUCCESSIVI

Dirigenza area sanità

Premesso che in 03.03.2022 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale della dirigenza dell'area sanità INRCA hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo in ordine ai criteri di distribuzione del fondo perequativo della libera professione intramuraria, visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con verbale n.58/2022, in data 30.06.2022 le delegazioni trattanti procedono alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Premesso che l'art. 116 c.2, lett. i) del CCNL 2016/2018 dirigenza area sanità dispone che siano oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali per l'attribuzione della quota delle tariffe volte a remunerare le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, da attribuire secondo quanto previsto dall'art. 5, c.2. lett.e del DPCM 27.03.2000;

che il suddetto DPCM stabilisce che sia garantita una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche, veterinarie e sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; dalla ripartizione di detto fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale secondo i criteri stabiliti in sede aziendale;

richiamata la determina n. 497/DGEN del 19.12.2019 con la quale è stato adottato il regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio della libera professione intramuraria;

le parti concordano quanto segue

Art.1 Determinazione del fondo

Si stabilisce che il fondo perequativo della dirigenza dell'area sanità è pari al 5% della massa dei proventi derivanti dall'attività libero professionale al netto delle quote spettanti all'azienda. Il fondo è costituito separatamente per ambito regionale (quindi Presidi Marche, POR Casatenovo e POR Cosenza).

Art.2 Personale avente diritto

Accedono al fondo perequativo i dirigenti sanitari in servizio presso l'Istituto appartenenti a discipline o unità operative con limitata possibilità a svolgere l'attività libero professionale intramuraria e i dirigenti sanitari che, autorizzati, previa richiesta, allo svolgimento di tale attività abbiano percepito nell'anno di riferimento un valore di introiti netti da libera professione inferiore o uguale alla quota media annua percepita dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale.

Art.3 Personale escluso

Sono esclusi dalla partecipazione al fondo perequativo i dirigenti sanitari:

- a. dirigenti titolari di rapporto di lavoro non esclusivo;
- b. dirigenti che non hanno avanzato richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria pur appartenendo a discipline/UO che ne consentono lo svolgimento;
- c. dirigenti anestesisti in ragione dell'ampio accesso all'istituto delle prestazioni aggiuntive ex art.115 CCNL 2016/2018;
- d. dirigenti delle professioni sanitarie
- e. dirigenti i cui introiti netti da libera professione abbiano superato nell'anno il valore della quota media annua;
- f. dirigenti con un deficit orario al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- g. dirigenti che hanno svolto attività libero professionale d'equipe;

Art.4 Criteri di distribuzione del fondo

Il fondo viene ripartito tra i dirigenti di cui all'art. 2 in base ai seguenti parametri :

1. dirigenti appartenenti a discipline o unità operative con limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in ragione delle particolari funzioni svolte coeff. 1.5, identificate nelle seguenti: Direzione Medica di Presidio, Farmacia;
2. dirigenti che nell'anno di riferimento hanno percepito compensi per libera professione intramuraria inferiori a € 1.000,00 – coeff. 0.5
3. dirigenti che nell'anno di riferimento hanno percepito compensi per libera professione intramuraria compresi tra € 1.000,00 e il valore della quota media annua – coeff. 0.25

Le quote economiche da liquidare sono parametrare al periodo di servizio prestato nell'anno di riferimento da parte del dirigente (data di assunzione/cessazione).

Art.5 Residui

Nel caso si realizzi dopo la ripartizione di legge, un residuo del fondo perequativo, si stabilisce quanto segue:

- Nei Presidi della Regione Marche in ottemperanza all'art. n 12 c. 4 della DGRM 106/2015, tale residuo dovrà essere utilizzato per la riduzione dei tempi di attesa sulla base di specifiche progettualità da definirsi in sede di contrattazione aziendale e potrà essere destinato anche all'acquisizione di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 c. 2 CCNL 08/06/2000 ad integrazione delle risorse aziendali già utilizzate per tale istituto.

-Nei Presidi delle altre Regioni eventuali residui potranno essere utilizzati anche per l'acquisto tramite procedure di legge di arredi ed attrezzature destinati alla libera professione.

Art.6 Validità dell'accordo

Il presente accordo è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo in materia.

Ancona, 30.06.2022

F.to la delegazione pubblica

F.to la delegazione sindacale

F.to ANAAO

F.to CIMO

F.to AAROI